



COMUNE di MELENDUGNO  
Provincia di LECCE

*Si attesta che la presente copia è conforme all'originale.*

*Data: 21/05/2007*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Antonio Antonica

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 21

data: 30/04/2007

**OGGETTO: Approvazione integrazione Regolamento Comunale I.C.I..**

L'anno duemilasette addi trenta del mese di Aprile alle ore 16,00 nella solita sala della adunanze, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<b>Presente</b>		<b>Presente</b>	
1) FELLINE Luigi Roberto	Sì	10) TOMMASI Irene	Sì
2) GALATI Angelo	Sì	11) CANDIDO Donato	Sì
3) DEGAETANI Luigi	Sì	12) CISTERNINO L.Niceta	Sì
4) POTI' Damiano M.	Sì	13) CORVINO Niceta (1962)	Sì
5) SERAFINI Anna Rita	Sì	14) CORVINO Niceta (1953)	Sì
6) MELE Walter A.	Sì	15) DE RINALDIS Ezio	Sì
7) BASSI Donato	Sì	16) SANTORO Antonio	Sì
8) STELLA Francesco	Sì	17) RUSSO Mauro	Sì
9) GIAUSA Marino	Sì		

Risultano presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio, i Sigg. SANTO Luigi Salvatore.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. L. Roberto FELLINE nella sua qualità di Sindaco.

Con l'assistenza del Segretario comunale, Dr. Antonio Antonica, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Consiglio comunale constatato che, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.267/2000, sulla proposta di deliberazione sono stati chiesti i seguenti pareri:

<p>REGOLARITA' TECNICA Parere: FAVOREVOLE</p> <p>Data: <u>20.04.2007</u></p> <p>Il Responsabile del Servizio AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI F.to all'originale</p>
---

<p>REGOLARITA' CONTABILE Parere: FAVOREVOLE</p> <p>Data: <u>20.04.2007</u></p> <p>Il Respons. del SERV. FINANZIARIO F.to all'originale</p>
--

<p><i>Non è stato richiesto alcun parere, in quanto trattasi di mero atto di indirizzo</i></p> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 30px; margin-left: auto; margin-right: auto;"></div>
---

Ha adottato la seguente deliberazione:

Prima della trattazione del presente argomento rientra in sala il consigliere Galati. I presenti sono n.17.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 10.11.1998 è stato approvato il Regolamento sull'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

**Preso atto:**

- delle osservazioni esposte nella allegata relazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- che le ipotizzate modifiche sono state comunicate alla Ser.Fin srl, affidataria della gestione del tributo ;

**Considerato** opportuno adottare le avanzate modifiche al suddetto regolamento ICI, sia perché coerenti con lo Statuto del Contribuente che per le ulteriori motivazioni esposte nella suddetta relazione alla quale si rimanda;

**VISTO:**

- l'art. 42 del TUEL;
- il D.Lgs. n. 504/92;
- il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

Udita la relazione del Vice Sindaco in qualità di Assessore al Bilancio;

Uditi gli altri interventi riportati nel verbale redatto a cura del servizio di stenotipia, che della presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Al momento della votazione, si allontana dalla sala il consigliere Stella. I presenti sono n.16;  
Con voti unanimi espressi per alzata di mano, da n. 16 consiglieri presenti e votanti;

### DELIBERA

- 1) DI INTEGRARE il Regolamento Comunale ICI, approvato con deliberazione C.C. n. 86/98, con il seguente articolo 22 :

#### *“Art. 22 – Agevolazioni sanzionatorie*

1. In esecuzione al secondo comma dell'art. 21 del presente regolamento ed in conformità all'art. 10 della L. 212/2000, limitatamente all'anno 2007, ai pagamenti dell'imposta dovuta, effettuati entro i termini previsti dalla precedente normativa ( 30 giugno per l'acconto e 20 dicembre per il saldo), non verranno applicati sanzioni ed interessi.
  2. Limitatamente all'anno 2007, al pagamento effettuato dal 1° luglio al 16 luglio per l'acconto e dal 21 dicembre al 15 gennaio 2008 , si applicherà una sanzione pari al 3,75% dell'importo dovuto oltre gli interessi come per legge.
  3. Dall'anno 2008 ai pagamenti dell'imposta ICI dovuta effettuati entro 30 giorni dalla scadenza prevista dalla normativa vigente si applicheranno una sanzione pari al 3,75% dell'importo dovuto oltre gli interessi come per legge. “
- 2) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze ai sensi della normativa vigente;
  - 3) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Ser.Fin. , società assegnataria della gestione dell'ICI ;
  - 4) DI DEMANDARE tutti gli oneri derivanti da detta deliberazione al responsabile del servizio tributi comunale.

con separata unanime votazione;

### DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile

**RELAZIONE  
DELL'ASSESSORE AI TRIBUTI  
PER MODIFICA REGOLAMENTO ICI**

Si premette che la legge n. 212 del 27.07.2000, cd. Statuto del Contribuente, fissa una serie di principi generali, di diretta attuazione del dettato Costituzionale, riguardanti l'ordinamento tributario anche comunale. In particolare si legge:

- all'art. 1 comma 4 che "... *gli enti locali provvedono... ad adeguare ... gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dalla presente legge...* " ;
- all'art. 5 comma 1 che " *L'Amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative ... in materia tributari...* " ;
- all'art. 10 comma 1 che " *I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e buona fede.* " ;
- all'art. 10 comma 3 che " *Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta...* " .

L'art. 37 comma 13 del cd. decreto Bersani (D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 convertito in legge n. 248 del 04.08.06) ha modificato il termine di pagamento dell'acconto e saldo dell'ICI, precedentemente fissate rispettivamente al 30 giugno e 20 dicembre, fissandoli nel 16 giugno e nel 16 dicembre. Peraltro si dispone che dette norme entreranno in vigore dal 1° maggio 2007 ( art. 37 comma 14 del suddetto decreto), ossia a distanza di quasi un anno dall'entrata in vigore del decreto Bersani.

Si ritiene che, per le modalità con il quale è stato redatto il suddetto comma, i principi di cui all'art. 5 e 10 dello Statuto del Contribuente siano stati, se non proprio violati, fortemente compromessi. Inoltre esiste una oramai decennale consuetudine a pagare, soprattutto l'acconto ICI, a fine mese di giugno e pertanto è presumibile che quest'anno una cospicua parte di contribuenti si ritroveranno a pagare detto tributo oltre il termine previsto. Si ricorda che anche un solo giorno di ritardo comporta una sanzione pari al 30% oltre gli interessi.

Si ritiene doveroso pertanto, in diretta applicazione dei principi di collaborazione e buona fede di cui all'art. 10 dello Statuto, venire incontro ai probabili e sicuramente scusabili ritardi che si verificheranno nel pagamento nel 2007 dell'ICI.

Tale intervento trova pratica attuazione con una modifica al regolamento ICI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 10.11.1998.

Del resto , da un punto di vista della correttezza e possibilità di detta modifica, il potere regolamentare dei comuni in materia tributaria, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, è sicuramente amplissimo . La circolare del Ministero delle Finanze n. 118 del 26.05.99, esplicitiva di detto articolo, prevede espressamente la possibilità che i Comuni possano disporre una riduzione delle sanzioni , come previsto del resto all'art. 50 della legge 449/97 ed in conformità ai principi di cui alla lettera l) del comma 133 dell'art. 3 della L. 662/96. Tale ultimo articolo prevede la possibilità di "... *previsioni di circostanze esimenti, attenuanti...strutturate in modo da incentivare gli adempimenti formali...* " .

Alla luce di quanto detto, si propongono due modifiche , una circoscritta al 2007 ed un'altra a regime:

- la prima, in piena attuazione dei citati articoli dello Statuto del Contribuente, e come detto limitata al 2007 , prevede una eliminazione di sanzioni e interessi nel caso in cui si dovesse pagare l'ICI sia in acconto che a saldo dopo il termine ora previsto ma comunque entro il vecchio termine di legge ( niente sanzioni tra il 16 giugno e 30 giugno e tra il 16 dicembre ed il 20 dicembre);
- la seconda a regime e valida quindi per gli anni dal 2008 in avanti , in virtù del suddetto potere regolamentare comunale, che disponga una gradualità della sanzione , nel senso che

un pagamento dopo la scadenza ma entro 30 giorni dalla stessa, porterebbe ad una sanzione inferiore rispetto a quella ordinaria che ritornerebbe a partire dal 31esimo giorno.

Del resto una gradualità della sanzione è espressamente prevista dal legislatore per diverse tipologie di imposte ( bollo, canone TV ecc. ), ricalca in buona parte l'istituto del ravvedimento operoso, e ben si sposa alla ratio dell'art. 7 del D.Lgs. n. 472 del 18.12.97 " Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie ", a norma dell'art. 3 comma 133 della legge 23.12.96 n. 662" dove si legge espressamente che "*nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente... nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali*". Un pagamento a pochi giorni dalla scadenza ben può essere valutato con minore gravità , anche perché ricondotto con più facilità a semplice dimenticanza o momentanea impossibilità ad effettuare il pagamento. Del resto la prevista gradualità è perfettamente riconducibile al principio della riduzione della sanzione ed a quanto detto alla lettera l) del comma 133 dell'art. 3 della L. 662/96 meglio specificato in premessa.

Si ipotizza, per pagamenti entro 30 giorni dalla scadenza, una sanzione pari al 3,75% oltre agli interessi dovuti per legge.

Sempre in fase di prima attuazione e solo per l'anno 2007 , per armonizzare i due principi suddetti , la limitazione della sanzione varrà anche nel caso di pagamento dal 1° al 16 luglio 2007 ( trentesimo giorno dopo la scadenza ) per l'acconto ed dal 21 dicembre al 15 gennaio 2008 ( trentesimo giorno dopo la scadenza) per il saldo.

Si chiede pertanto al Consiglio di voler approvare la seguente ipotesi di integrazione del Regolamento ICI:

***"Art. 22 – Agevolazioni sanzionatorie***

4. In esecuzione al secondo comma dell'art. 21 del presente regolamento ed in conformità all'art. 10 della L. 212/2000, limitatamente all'anno 2007, ai pagamenti dell'imposta dovuta, effettuati entro i termini previsti dalla precedente normativa ( 30 giugno per l'acconto e 20 dicembre per il saldo), non verranno applicati sanzioni ed interessi.
5. Limitatamente all'anno 2007, al pagamento effettuato dal 1° luglio al 16 luglio per l'acconto e dal 21 dicembre al 15 gennaio 2008 , si applicherà una sanzione pari al 3,75% dell'importo dovuto oltre gli interessi come per legge.
6. Dall'anno 2008 ai pagamenti dell'imposta ICI dovuta effettuati entro 30 giorni dalla scadenza prevista dalla normativa vigente si applicheranno una sanzione pari al 3,75% dell'importo dovuto oltre gli interessi come per legge. "

L'Assessore ai Tributi  
Luigi Degaetani